



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 398/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bentiavalicarb, ciazofamid, cialofop butile, forclorfenuron, pimetrozina e siltiofam in o su determinati prodotti ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, relativo all'autorizzazione di preparati di *Lactobacillus brevis* DSM 23231, *Lactobacillus brevis* DSMZ 16680, *Lactobacillus plantarum* CECT 4528 e *Lactobacillus fermentum* NCIMB 30169 quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾** 40
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2015, il 2016 e il 2017, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ⁽¹⁾** 44
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 401/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 57
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame 59
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dal 1° al 7 aprile 2014 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli 62

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

DECISIONI

- ★ **Decisione 2014/222/PESC del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran** 65
2014/223/UE:
- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2014) 2474]** 67
2014/224/UE:
- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, relativa al trasferimento di unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Finlandia [notificata con il numero C(2014) 2475]** 75

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 397/2014 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.
- (2) Con sentenza del 12 novembre 2013 nella causa T-552/12 ⁽²⁾, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio ⁽³⁾ laddove inseriva North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
- (3) È opportuno inserire nuovamente North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.
- (4) Un'entità dovrebbe essere cancellata dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 88 del 24.3.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 novembre 2013 nella causa T-552/12 *North Drilling Co. v Council*, non ancora inserita nella Raccolta.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 riguardante misure restrittive nei confronti dell'Iran (GUL 282 del 16.10.2012, pag. 16).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

ALLEGATO

- I. L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I, sezione B (entità) dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
118.	North Drilling Company (NDC)	N. 8 35th St. Alvand St. Argentine Sq. Tehran Iran Tel. + 98 21887850838	North Drilling fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran essendo indirettamente posseduta dalla Mostazafan Foundation, importante ente parastatale iraniano controllato dal governo dell'Iran. North Drilling è un'importante entità del settore energetico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano. Inoltre, North Drilling ha importato attrezzature essenziali per l'industria petrolifera e del gas, inclusi beni soggetti a divieto. Pertanto, North Drilling fornisce sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione.	23.4.2014

- II. L'entità elencata in appresso, e la relativa voce, è cancellata dall'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

Safa Nicu a.k.a. «Safa Nicu Sepahan», «Safanco Company», «Safa Nicu Afghanistan Company», «Safa Al Noor Company» e «Safa Nicu Ltd Company».

REGOLAMENTO (UE) N. 398/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2014****che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bentiavalicarb, ciazofamid, cialofop butile, forclorfenuron, pimetrozina e siltiofam in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze ciazofamid, cialofop butile, pimetrozina e siltiofam, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze bentiavalicarb e forclorfenuron gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) È opportuno apportare un adattamento tecnico e sostituire il nome della sostanza attiva "florclorfenuron" con "forclorfenuron".
- (3) Riguardo alla sostanza bentiavalicarb, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito "l'Autorità") ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 ⁽²⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo ed ha raccomandato di abbassare l'LMR per le patate. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. L'Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per i cetrioli mancavano alcune informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, l'LMR per questi prodotti va fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (4) Riguardo alla sostanza ciazofamid, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 ⁽³⁾. Per alcuni prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. Per quanto riguarda gli LMR per le patate, i pomodori, le cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, gli LMR per questi prodotti vanno fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (5) Riguardo alla sostanza cialofop butile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 ⁽⁴⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Per quanto riguarda l'LMR per il riso, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, l'LMR per questo prodotto va fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ G.U. 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bentiavalicarb* (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza bentiavalicarb) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *The EFSA Journal* 2012; 10(8):2872. [31 pagg.].

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyazofamid* (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza ciazofamid) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *The EFSA Journal* 2012; 10(12):3065. [38 pagg.].

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyhalofop-butyl* (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza cialofop butile) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *The EFSA Journal* 2013; 11(2):3115. [25 pagg.].

- (6) Riguardo alla sostanza forclorfenuron, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 ⁽¹⁾. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per le uve da tavola, le uve da vino e i kiwi.
- (7) Riguardo alla sostanza pimetrozina, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 ⁽²⁾. Per quanto riguarda l'LMR per la cicoria, essa ha constatato un rischio per i consumatori. È quindi opportuno fissare tale LMR al livello determinato dall'Autorità. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo ed ha raccomandato di ridurre gli LMR per i semi di colza e di cotone. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Per quanto riguarda gli LMR per agrumi, mele, pere, albicocche, pesche, fragole, more di rovo, lamponi, mirtilli, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina, patate, sedani-rapa, ravanelli, pomodori, peperoni, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile, cucurbitacee con buccia non commestibile, granturco dolce, cavoli a infiorescenza, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli a foglia, cavoli rapa, dolcetta, lattuga, crescione, crescione inglese, rucola, senape nera, foglie e germogli di Brassica spp., spinaci, portulaca, bietole da foglia, cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro, dragoncello, fagioli (freschi, con baccello), piselli (freschi, con baccello), sedano, finocchi, carciofi, infusioni di erbe (essiccate, fiori), infusioni di erbe (essiccate, foglie), luppolo (essiccato), latte vaccino, latte di pecora e di capra, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, gli LMR per questi prodotti vanno fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per il gombo e i fagioli (freschi, senza baccelli), l'Autorità ha concluso che mancavano informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Gli LMR per il gombo e i fagioli (freschi, senza baccelli) vanno fissati al limite specifico di determinazione o all'LMR per difetto, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Riguardo alla sostanza siltiofam, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 ⁽³⁾. Per quanto riguarda gli LMR per orzo in chicchi, segale in chicchi e frumento in chicchi, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, gli LMR per questi prodotti vanno fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (9) Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale e animale per i quali non sono state comunicate, a livello dell'Unione, autorizzazioni o tolleranze all'importazione e non era disponibile un LMR del Codex, l'Autorità ha concluso che era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, gli LMR per tali prodotti vanno fissati al limite specifico di determinazione o all'LMR per difetto, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda diverse sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti lo sviluppo tecnico permette di fissare limiti di determinazione inferiori.
- (11) Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (12) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (13) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽¹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for forclorfenuron* (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza forclorfenuron) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *The EFSA Journal* 2012; 10(8):2862. [26 pagg.].

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pymetrozine* (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza pimetrozina) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *The EFSA Journal* 2012; 10(10):2919. [67 pagg.] versione riveduta del 10 gennaio 2013.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for siltiofam* (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza siltiofam) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *The EFSA Journal* 2013; 11(1):3088. [25 pagg.].

- (14) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrà stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti in conformità alle norme vigenti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (15) Prima di applicare gli LMR modificati è opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento continuerà ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alle norme vigenti prima del 13 novembre 2014:

- 1) per quanto riguarda le sostanze attive bentiavalicarb, cialofop butile, ciazofamid, forclorfenuron e siltiofam in e su tutti i prodotti;
- 2) per quanto riguarda la sostanza attiva pimetrozina in e su tutti i prodotti tranne la scarola (indivia a foglie larghe).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 13 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

1) l'allegato II è così modificato:

a) le colonne relative alle sostanze ciazofamid, cialofop butile, pimetrozina e siltiofam sono sostituite dalle seguenti:

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*)	Ciazofamid	Cialofopbutile	Pimetrozina (A) (R)	Siltiofam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO				
0110000	i) Agrumi	0,01 (*)	0,02 (*)	0,3 (+)	0,01 (*)
0110010	Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)				
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)				
0110030	Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus))				
0110040	Limette				
0110050	Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata x sinensis))				
0110990	Altri				
0120000	ii) Frutta a guscio	0,02 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
0120010	Mandorle			0,02 (*)	
0120020	Noci del Brasile			0,02 (*)	
0120030	Noci di anacardi			0,02 (*)	
0120040	Castagne e marroni			0,05	
0120050	Noci di cocco			0,02 (*)	
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)			0,05	
0120070	Noci del Queensland			0,02 (*)	
0120080	Noci di pecan			0,02 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0120090	Pinoli			0,02 (*)	
0120100	Pistacchi			0,02 (*)	
0120110	Noci comuni			0,05	
0120990	Altri			0,02 (*)	
0130000	iii) Pomacee	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0130010	Mele (Mela selvatica)			(+)	
0130020	Pere (Nashi)			(+)	
0130030	Cotogne				
0130040	Nespole				
0130050	Nespole del Giappone				
0130990	Altri				
0140000	iv) Drupacee	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0140010	Albicocche			0,03 (+)	
0140020	Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)			0,02 (*)	
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)			0,03 (+)	
0140040	Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnone, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus))			0,02 (*)	
0140990	Altri			0,02 (*)	
0150000	v) Bacche e piccola frutta		0,02 (*)		0,01 (*)
0151000	a) Uve da tavola e da vino	0,9		0,02 (*)	
0151010	Uve da tavola				
0151020	Uve da vino				
0152000	b) Fragole	0,01 (*)		0,3 (+)	
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 (*)			
0153010	More di rovo			3 (+)	
0153020	More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)			0,02 (*)	
0153030	Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x Rubus idaeus))			3 (+)	
0153990	Altri			0,02 (*)	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	0,01 (*)			
0154010	Mirtilli (Mirtilli)			0,7 (+)	
0154020	Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea))			0,02 (*)	
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)			0,7 (+)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)			0,7 (+)	
0154050	Rose canine (cinorrodonti)			0,02 (*)	
0154060	Gelso (Bacche di corbezzolo)			0,02 (*)	
0154070	Azzerruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))			0,02 (*)	
0154080	Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)			0,02 (*)	
0154990	Altri			0,02 (*)	
0160000	vi) Frutta varia	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0161000	a) Buccia commestibile				
0161010	Datteri			0,02 (*)	
0161020	Fichi			0,02 (*)	
0161030	Olive da tavola			0,05 (*)	
0161040	Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))			0,02 (*)	
0161050	Carambole (Bilimbi)			0,02 (*)	
0161060	Kaki			0,02 (*)	
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora))			0,02 (*)	
0161990	Altri			0,02 (*)	
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile			0,02 (*)	
0162010	Kiwi				
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)				
0162030	Passiflore				
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)				
0162050	Melastelle				
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)				
0162990	Altri				
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile				
0163010	Avocado			0,05 (*)	
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)			0,02 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0163030	Manghi			0,02 (*)	
0163040	Papaie			0,02 (*)	
0163050	Melagrane			0,02 (*)	
0163060	Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)			0,02 (*)	
0163070	Guava (Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus))			0,02 (*)	
0163080	Ananas			0,02 (*)	
0163090	Panassa (Jack)			0,02 (*)	
0163100	Durian			0,02 (*)	
0163110	Annona (guanabana)			0,02 (*)	
0163990	Altri			0,02 (*)	
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI				
0210000	i) Ortaggi a radice e tubero		0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0211000	a) Patate	0,01 (*) (+)		(+)	
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	0,01 (*)			
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)				
0212020	Patate dolci				
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)				
0212040	Maranta				
0212990	Altri				
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero				
0213010	Bietole rosse	0,01 (*)			
0213020	Carote	0,01 (*)			
0213030	Sedani-rapa	0,01 (*)		(+)	
0213040	Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)	0,1			
0213050	Topinambur (Crosne)	0,01 (*)			
0213060	Pastinaca	0,01 (*)			
0213070	Prezzemolo a grossa radice	0,01 (*)			
0213080	Ravanelli (Ramolaccio nero, ravenello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))	0,01 (*)		(+)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0213090	Salsefrica (Scorzoneria, scorzobianca, bardana maggiore)	0,01 (*)			
0213100	Rutabaga	0,01 (*)			
0213110	Rape	0,01 (*)			
0213990	Altri	0,01 (*)			
0220000	ii) Ortaggi a bulbo	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglio				
0220020	Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)				
0220030	Scalogni				
0220040	Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)				
0220990	Altri				
0230000	iii) Ortaggi a frutto		0,02 (*)		0,01 (*)
0231000	a) Solanacee				
0231010	Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (<i>Lycium barbarum</i> e <i>L. chinense</i>), tamarillo)	0,6 (+)		0,5 (+)	
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)	0,01 (*)		3 (+)	
0231030	Melanzane <i>Solanum melongena</i> (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (<i>S. macrocarpon</i>))	0,01 (*)		0,5 (+)	
0231040	Okra, gombo	0,01 (*)		0,02 (*) (+)	
0231990	Altri	0,01 (*)		0,02 (*)	
0232000	b) Cucurbitacee (con buccia commestibile)	0,2 (+)		1 (+)	
0232010	Cetrioli				
0232020	Cetriolini				
0232030	Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (<i>Lagenaria siceraria</i>), chayote, balsamini lunghi/sopropro/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)				
0232990	Altri				
0233000	c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile)	0,15 (+)		0,3 (+)	
0233010	Meloni (Kiwano)				
0233020	Zucche (Zucca, zucca gigante)				
0233030	Cocomeri				
0233990	Altri				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0234000	d) Granturco dolce (Baby corn)	0,01 (*)		0,02 (*) (+)	
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 (*)		0,02 (*)	
0240000	iv) Cavoli	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza			0,03 (+)	
0241010	Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)				
0241020	Cavolfiori				
0241990	Altri				
0242000	b) Cavoli a testa				
0242010	Cavoletti di Bruxelles			0,08 (+)	
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)			0,05 (+)	
0242990	Altri			0,02 (*)	
0243000	c) Cavoli a foglia			0,2 (+)	
0243010	Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)				
0243020	Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)				
0243990	Altri				
0244000	d) Cavoli rapa			0,02 (*) (+)	
0250000	v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche				
0251000	a) Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0251010	Dolcetta (Gallinella carenata)			3 (+)	
0251020	Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)			3 (+)	
0251030	Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)			0,6 (+)	
0251040	Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)			0,6 (+)	
0251050	Crescione inglese			3 (+)	
0251060	Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.))			3 (+)	
0251070	Senape nera			0,6 (+)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa)			3 (+)	
0251990	Altri			0,02 (*)	
0252000	b) Spinaci e simili (foglie)	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0252010	Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)			0,6 (+)	
0252020	Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))			0,4 (+)	
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)			0,6 (+)	
0252990	Altri			0,02 (*)	
0253000	c) Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica))	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0256000	f) Erbe aromatiche	0,02 (*)	0,05 (*)	3	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio			(+)	
0256020	Erba cipollina			(+)	
0256030	Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))			(+)	
0256040	Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)			(+)	
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)			(+)	
0256060	Rosmarino			(+)	
0256070	Timo (Maggiorana, origano)			(+)	
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)			(+)	
0256090	Foglie di alloro (lauro) (Citronella)			(+)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0256100	Dragoncello (Issopo)			(+)	
0256990	Altri				
0260000	vi) Legumi (freschi)	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)			2 (+)	
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)			0,02 (*) (+)	
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)			0,02 (*) (+)	
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)			0,02 (*)	
0260050	Lenticchie			0,02 (*)	
0260990	Altri			0,02 (*)	
0270000	vii) Ortaggi a stelo (freschi)	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0270010	Asparagi			0,02 (*)	
0270020	Cardi (Gambi di Borago officinalis)			0,02 (*)	
0270030	Sedani			0,04 (+)	
0270040	Finocchi			0,04 (+)	
0270050	Carciofi (Fiore di banana)			0,02 (*) (+)	
0270060	Porri			0,02 (*)	
0270070	Rabarbaro			0,02 (*)	
0270080	Germogli di bambù			0,02 (*)	
0270090	Cuori di palma			0,02 (*)	
0270990	Altri			0,02 (*)	
0280000	viii) Funghi	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative))				
0280020	Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)				
0280990	Altri				
0290000	ix) Alghe marine		0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))				
0300020	Lenticchie				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)				
0300040	Lupini				
0300990	Altri				
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,02 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
0401000	i) Semi oleaginosi				
0401010	Semi di lino			0,02 (*)	
0401020	Semi di arachide			0,02 (*)	
0401030	Semi di papavero			0,02 (*)	
0401040	Semi di sesamo			0,02 (*)	
0401050	Semi di girasole			0,02 (*)	
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)			0,02 (*)	
0401070	Semi di soia			0,02 (*)	
0401080	Semi di senape			0,02 (*)	
0401090	Semi di cotone			0,03	
0401100	Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)			0,02 (*)	
0401110	Cartamo			0,02 (*)	
0401120	Boragine (Viperina piantaginea (Echium plantagineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis))			0,02 (*)	
0401130	Semi di camelina			0,02 (*)	
0401140	Semi di canapa			0,02 (*)	
0401150	Semi di ricino			0,02 (*)	
0401990	Altri			0,02 (*)	
0402000	ii) Frutti oleaginosi			0,05 (*)	
0402010	Olive da olio				
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)				
0402030	Frutti di palma				
0402040	Capoc				
0402990	Altri				
0500000	5. CEREALI	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0500010	Orzo				(+)
0500020	Grano saraceno (Amaranto, quinoa)				
0500030	Granturco				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0500040	Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)				
0500050	Avena				
0500060	Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))		(+)		
0500070	Segale				(+)
0500080	Sorgo				
0500090	Frumento (Spelta, triticale)				(+)
0500990	Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canariensis))				
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)
0610000	i) Tè			0,1 (*)	
0620000	ii) Chicchi di caffè			0,1 (*)	
0630000	iii) Infusioni di erbe (essiccate)				
0631000	a) Fiori			5 (+)	
0631010	Fiori di camomilla				
0631020	Fiori di ibisco				
0631030	Petali di rosa				
0631040	Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))				
0631050	Tiglio				
0631990	Altri				
0632000	b) Foglie			5 (+)	
0632010	Foglie di fragola				
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)				
0632030	Mate				
0632990	Altri				
0633000	c) Radici			0,1 (*)	
0633010	Radici di valeriana				
0633020	Radici di ginseng				
0633990	Altri				
0639000	d) Altre infusioni di erbe			0,1 (*)	
0640000	iv) Semi di cacao (fermentati o essiccati)			0,1 (*)	
0650000	v) Carruba			0,1 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0700000	7. LUPPOLO (essiccato)	0,05 (*)	0,1 (*)	15 (+)	0,05 (*)
0800000	8. SPEZIE				
0810000	i) Semi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde				
0810020	Grano nero				
0810030	Semi di sedano (Levistico)				
0810040	Semi di coriandolo				
0810050	Semi di cumino				
0810060	Semi di aneto				
0810070	Semi di finocchio				
0810080	Semi di fieno greco				
0810090	Noci moscate				
0810990	Altri				
0820000	ii) Frutta e bacche	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti				
0820020	Pepe di Sichuan				
0820030	Carvi				
0820040	Cardamomo				
0820050	Bacche di ginepro				
0820060	Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)				
0820070	Baccelli di vaniglia				
0820080	Tamarindo				
0820990	Altri				
0830000	iii) Corteccia	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella (Cassia)				
0830990	Altri				
0840000	iv) Radici o rizomi				
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte o cren	(+)	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0850000	v) Germogli	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano				
0850020	Capperi				
0850990	Altri				
0860000	vi) Stigma del fiore	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano				
0860990	Altri				
0870000	vii) Arillo	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis				
0870990	Altri				
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietola da zucchero				
0900020	Canna da zucchero				
0900030	Radici di cicoria				
0900990	Altri				
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI				
1010000	i) Tessuto	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1011000	a) Suini				
1011010	Muscolo				
1011020	Grasso				
1011030	Fegato				
1011040	Rene				
1011050	Frattaglie commestibili				
1011990	Altri				
1012000	b) Bovini				
1012010	Muscolo				
1012020	Grasso				
1012030	Fegato				
1012040	Rene				
1012050	Frattaglie commestibili				
1012990	Altri				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1013000	c) Ovini				
1013010	Muscolo				
1013020	Grasso				
1013030	Fegato				
1013040	Rene				
1013050	Frattaglie commestibili				
1013990	Altri				
1014000	d) Caprini				
1014010	Muscolo				
1014020	Grasso				
1014030	Fegato				
1014040	Rene				
1014050	Frattaglie commestibili				
1014990	Altri				
1015000	e) Cavalli, asini, muli e bardotti				
1015010	Muscolo				
1015020	Grasso				
1015030	Fegato				
1015040	Rene				
1015050	Frattaglie commestibili				
1015990	Altri				
1016000	f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni				
1016010	Muscolo				
1016020	Grasso				
1016030	Fegato				
1016040	Rene				
1016050	Frattaglie commestibili				
1016990	Altri				
1017000	g) Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)				
1017010	Muscolo				
1017020	Grasso				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1017030	Fegato				
1017040	Rene				
1017050	Frattaglie commestibili				
1017990	Altri				
1020000	ii) Latte	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*) (+)	0,01 (*)
1020010	Bovini				
1020020	Ovini				
1020030	Caprini				
1020040	Equini				
1020990	Altri				
1030000	iii) Uova di volatili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Galli e galline				
1030020	Anatre				
1030030	Oche				
1030040	Quaglie				
1030990	Altri				
1040000	iv) Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	vi) Gasteropodi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	vii) Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.

(+) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Ciazofamid

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0211000 a) **Patate**

0231010 **Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo)**

0232000	b) Cucurbitacee (con buccia commestibile)
0232010	Cetrioli
0232020	Cetriolini
0232030	Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)
0232990	Altri
0233000	c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile)
0233010	Meloni (Kiwano)
0233020	Zucche (Zucca, zucca gigante)
0233030	Cocomeri
0233990	Altri

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Cialofop butile

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi analitici. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500060 Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (*Zizania aquatica*))

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Pimetrozina (A) (R)

(A) I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che le norme di riferimento per la 6-idrossimetilpimetrozina e il suo coniugato di fosfato non sono disponibili sul mercato. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato delle norme di riferimento indicate nella prima frase entro il 23 aprile 2015, o, qualora tali norme di riferimento non siano disponibili sul mercato entro tale termine, della loro mancanza.

(R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
pimetrozina — codice 1020000: pimetrozina, 6-idrossimetilpimetrozina e il suo coniugato di fosfato, espressi in pimetrozina

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0110000 i) Agrumi

0110010 Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)

0110020 Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

- 0110030** **Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus))**
- 0110040** **Limette**
- 0110050** **Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata x sinensis))**
- 0110990** **Altri**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0130010 **Mele (Mela selvatica)**

0130020 **Pere (Nashi)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0140010 **Albicocche**

0140030 **Pesche (Nettarine e ibridi simili)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0152000 **b) Fragole**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0153010 **More di rovo**

0153030 **Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x Rubus idaeus))**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0154010 **Mirtilli (Mirtilli)**

0154030 **Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)**

0154040 **Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

- 0211000 a) Patate
- 0213030 Sedani-rapa
- 0213080 Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (*Cyperus esculentus*))

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

- 0231010 Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (*Lycium barbarum* e *L. chinense*), tamarillo)
- 0231020 Peperoni (Peperoni piccanti)
- 0231030 Melanzane *Solanum melongena* (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (*S. macrocarpon*))
- 0231040 Okra, gombo
- 0232000 b) Cucurbitacee (con buccia commestibile)
- 0232010 Cetrioli
- 0232020 Cetriolini
- 0232030 Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (*Lagenaria siceraria*), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)
- 0232990 Altri
- 0233000 c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile)
- 0233010 Meloni (Kiwano)
- 0233020 Zucche (Zucca, zucca gigante)
- 0233030 Cocomeri
- 0233990 Altri

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

- 0234000 d) Granturco dolce (Baby corn)
- 0241000 a) Cavoli a infiorescenza
- 0241010 Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)
- 0241020 Cavolfiori
- 0241990 Altri
- 0242010 Cavoletti di Bruxelles
- 0242020 Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)
- 0243000 c) Cavoli a foglia
- 0243010 Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)
- 0243020 Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)
- 0243990 Altri
- 0244000 d) Cavoli rapa
- 0251010 Dolcetta (Gallinella carenata)
- 0251020 Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

- 0251030 Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radichio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)
- 0251040 Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)
- 0251050 Crescione inglese
- 0251060 Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.))
- 0251070 Senape nera
- 0251080 Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravenello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa)
- 0252010 Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)
- 0252020 Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))
- 0252030 Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)
- 0256010 Cerfoglio
- 0256020 Erba cipollina
- 0256030 Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))
- 0256040 Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)
- 0256050 Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)
- 0256060 Rosmarino
- 0256070 Timo (Maggiorana, origano)
- 0256080 Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)
- 0256090 Foglie di alloro (lauro) (Citronella)
- 0256100 Dragoncello (Issopo)
- 0260010 Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0260020 Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0260030 Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)

0270030 Sedani

- 0270040** **Finocchi**
- 0270050** **Carciofi (Fiore di banana)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi analitici. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

- 0631000** a) **Fiori**
- 0631010** **Fiori di camomilla**
- 0631020** **Fiori di ibisco**
- 0631030** **Petali di rosa**
- 0631040** **Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))**
- 0631050** **Tiglio**
- 0631990** **Altri**
- 0632000** b) **Foglie**
- 0632010** **Foglie di fragola**
- 0632020** **Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)**
- 0632030** **Mate**
- 0632990** **Altri**
- 0700000** 7. **LUPPOLO (essiccato)**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

- 0840040** **Barbaforte o cren**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi analitici. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

- 1020000** ii) **Latte**
- 1020010** **Bovini**
- 1020020** **Ovini**
- 1020030** **Caprini**

Siltiofam

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi analitici. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

- 0500010** **Orzo**
- 0500070** **Segale**
- 0500090** **Frumento (Spelta, triticale)**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

b) per le sostanze bentiavalicarb e forclorfenuron sono aggiunte le seguenti colonne:

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*)	Bentiavalicarb (Bentiavalicarb-isopropile (KIF-230 R-L) e relativi enantiomero (KIF-230 S-D) e diastereomeri (KIF-230 S-L e KIF-230 R-D), espressi in bentiavalicarb-isopropile) (A)	Forclorfenuron
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO		
0110000	i) Agrumi	0,01 (*)	0,01 (*)
0110010	Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)		
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)		
0110030	Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylus</i>))		
0110040	Limette		
0110050	Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>))		
0110990	Altri		
0120000	ii) Frutta a guscio	0,02 (*)	0,02 (*)
0120010	Mandorle		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		

(1)	(2)	(3)	(4)
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecàn		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri		
0130000	iii) Pomacee	0,01 (*)	0,01 (*)
0130010	Mele (Mela selvatica)		
0130020	Pere (Nashi)		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		
0130050	Nespole del Giappone		
0130990	Altri		
0140000	iv) Drupacee	0,01 (*)	0,01 (*)
0140010	Albicocche		
0140020	Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)		
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)		
0140040	Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnone, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (<i>Ziziphus ziziphus</i>))		
0140990	Altri		
0150000	v) Bacche e piccola frutta		0,01 (*)
0151000	a) Uve da tavola e da vino	0,3	
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) Fragole	0,01 (*)	
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 (*)	
0153010	More di rovo		

(1)	(2)	(3)	(4)
0153020	More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)		
0153030	Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x Rubus idaeus))		
0153990	Altri		
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	0,01 (*)	
0154010	Mirtilli (Mirtilli)		
0154020	Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea))		
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)		
0154050	Rose canine (cinorrodoni)		
0154060	Gelso (Bacche di corbezzolo)		
0154070	Azzzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))		
0154080	Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincer-vino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)		
0154990	Altri		
0160000	vi) Frutta varia	0,01 (*)	0,01 (*)
0161000	a) Buccia commestibile		
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))		
0161050	Carambole (Bilimbi)		
0161060	Kaki		
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora))		
0161990	Altri		
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile		
0162010	Kiwi		
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsung, salak)		
0162030	Passiflore		
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0162050	Melastelle		
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammei zapote/lucuma mammosa)		
0162990	Altri		
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile		
0163010	Avocado		
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		
0163050	Melagrane		
0163060	Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)		
0163070	Guava (Frutto del drago/pitaya (Hylocereus undatus))		
0163080	Ananas		
0163090	Panassa (Jack)		
0163100	Durian		
0163110	Annona (guanabana)		
0163990	Altri		
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		
0210000	i) Ortaggi a radice e tubero		0,01 (*)
0211000	a) Patate	0,02 (*)	
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	0,01 (*)	
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)		
0212040	Maranta		
0212990	Altri		
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero	0,01 (*)	
0213010	Bietole rosse		
0213020	Carote		
0213030	Sedani-rapa		
0213040	Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)		
0213050	Topinambur (Crosne)		
0213060	Pastinaca		

(1)	(2)	(3)	(4)
0213070	Prezzemolo a grossa radice		
0213080	Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (<i>Cyperus esculentus</i>))		
0213090	Salsefrica (Scorzoner, scorzobianca, bardana maggiore)		
0213100	Rutabaga		
0213110	Rape		
0213990	Altri		
0220000	ii) Ortaggi a bulbo		0,01 (*)
0220010	Aglione	0,02 (*)	
0220020	Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)	0,02 (*)	
0220030	Scalogni	0,02 (*)	
0220040	Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)	0,01 (*)	
0220990	Altri	0,01 (*)	
0230000	iii) Ortaggi a frutto		0,01 (*)
0231000	a) Solanacee		
0231010	Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (<i>Lycium barbarum</i> e <i>L. chinense</i>), tamarillo)	0,3	
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)	0,01 (*)	
0231030	Melanzane <i>Solanum melongena</i> (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (<i>S. macrocarpon</i>))	0,01 (*)	
0231040	Okra, gombo	0,01 (*)	
0231990	Altri	0,01 (*)	
0232000	b) Cucurbitacee (con buccia commestibile)	0,01 (*)	
0232010	Cetrioli	(+)	
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (<i>Lagenaria siceraria</i>), chayote, balsamini lunghi/sopropro/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)		
0232990	Altri		
0233000	c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile)	0,01 (*)	
0233010	Meloni (Kiwano)		
0233020	Zucche (Zucca, zucca gigante)		
0233030	Cocomeri		
0233990	Altri		

(1)	(2)	(3)	(4)
0234000	d) Granturco dolce (Baby corn)	0,01 (*)	
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 (*)	
0240000	iv) Cavoli	0,01 (*)	0,01 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza		
0241010	Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri		
0242000	b) Cavoli a testa		
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)		
0242990	Altri		
0243000	c) Cavoli a foglia		
0243010	Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)		
0243020	Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)		
0243990	Altri		
0244000	d) Cavoli rapa		
0250000	v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche		
0251000	a) Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee	0,01 (*)	0,01 (*)
0251010	Dolcetta (Gallinella carenata)		
0251020	Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)		
0251030	Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)		
0251040	Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)		
0251050	Crescione inglese		
0251060	Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.))		
0251070	Senape nera		

(1)	(2)	(3)	(4)
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa)		
0251990	Altri		
0252000	b) Spinaci e simili (foglie)	0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)		
0252020	Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))		
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)		
0252990	Altri		
0253000	c) Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica))	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) Erbe aromatiche	0,02 (*)	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))		
0256040	Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)		
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)		
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo (Maggiorana, origano)		
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)		
0256090	Foglie di alloro (lauro) (Citronella)		
0256100	Dragoncello (Issopo)		
0256990	Altri		

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	vi) Legumi (freschi)	0,01 (*)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)		
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)		
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)		
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)		
0260050	Lenticchie		
0260990	Altri		
0270000	vii) Ortaggi a stelo (freschi)	0,01 (*)	0,01 (*)
0270010	Asparagi		
0270020	Cardi (Gambi di Borago officinalis)		
0270030	Sedani		
0270040	Finocchi		
0270050	Carciofi (Fiore di banana)		
0270060	Porri		
0270070	Rabarbaro		
0270080	Germogli di bambù		
0270090	Cuori di palma		
0270990	Altri		
0280000	viii) Funghi	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative))		
0280020	Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)		
0280990	Altri		
0290000	ix) Alghe marine	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,02 (*)	0,02 (*)
0300010	Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)		
0300040	Lupini		
0300990	Altri		

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,02 (*)	0,02 (*)
0401000	i) Semi oleaginosi		
0401010	Semi di lino		
0401020	Semi di arachide		
0401030	Semi di papavero		
0401040	Semi di sesamo		
0401050	Semi di girasole		
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)		
0401070	Semi di soia		
0401080	Semi di senape		
0401090	Semi di cotone		
0401100	Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)		
0401110	Cartamo		
0401120	Boragine (<i>Viperina plantaginea</i> (<i>Echium plantagineum</i>), erba-perla minore (<i>Buglossoides arvensis</i>))		
0401130	Semi di camelina		
0401140	Semi di canapa		
0401150	Semi di ricino		
0401990	Altri		
0402000	ii) Frutti oleaginosi		
0402010	Olive da olio		
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri		
0500000	5. CEREALI	0,02 (*)	0,02 (*)
0500010	Orzo		
0500020	Grano saraceno (Amaranto, quinoa)		
0500030	Granturco		
0500040	Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)		
0500050	Avena		

(1)	(2)	(3)	(4)
0500060	Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))		
0500070	Segale		
0500080	Sorgo		
0500090	Frumento (Spelta, triticale)		
0500990	Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canariensis))		
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,05 (*)	0,05 (*)
0610000	i) Tè		
0620000	ii) Chicchi di caffè		
0630000	iii) Infusioni di erbe (essiccate)		
0631000	a) Fiori		
0631010	Fiori di camomilla		
0631020	Fiori di ibisco		
0631030	Petali di rosa		
0631040	Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri		
0632000	b) Foglie		
0632010	Foglie di fragola		
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)		
0632030	Mate		
0632990	Altri		
0633000	c) Radici		
0633010	Radici di valeriana		
0633020	Radici di ginseng		
0633990	Altri		
0639000	d) Altre infusioni di erbe		
0640000	iv) Semi di cacao (fermentati o essiccati)		
0650000	v) Carruba		

(1)	(2)	(3)	(4)
0700000	7. LUPPOLO (essiccato)	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	8. SPEZIE		
0810000	i) Semi	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero		
0810030	Semi di sedano (Levistico)		
0810040	Semi di coriandolo		
0810050	Semi di cumino		
0810060	Semi di aneto		
0810070	Semi di finocchio		
0810080	Semi di fieno greco		
0810090	Noci moscate		
0810990	Altri		
0820000	ii) Frutta e bacche	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)		
0820070	Baccelli di vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri		
0830000	iii) Corteccia	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella (Cassia)		
0830990	Altri		
0840000	iv) Radici o rizomi		
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte o cren	(+)	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)
0850000	v) Germogli	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri		
0860000	vi) Stigma del fiore	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano		
0860990	Altri		
0870000	vii) Arillo	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis		
0870990	Altri		
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietola da zucchero		
0900020	Canna da zucchero		
0900030	Radici di cicoria		
0900990	Altri		
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI		
1010000	i) Tessuto	0,01 (*)	0,01 (*)
1011000	a) Suini		
1011010	Muscolo		
1011020	Grasso		
1011030	Fegato		
1011040	Rene		
1011050	Frattaglie commestibili		
1011990	Altri		
1012000	b) Bovini		
1012010	Muscolo		
1012020	Grasso		
1012030	Fegato		
1012040	Rene		
1012050	Frattaglie commestibili		
1012990	Altri		

(1)	(2)	(3)	(4)
1013000	c) Ovini		
1013010	Muscolo		
1013020	Grasso		
1013030	Fegato		
1013040	Rene		
1013050	Frattaglie commestibili		
1013990	Altri		
1014000	d) Caprini		
1014010	Muscolo		
1014020	Grasso		
1014030	Fegato		
1014040	Rene		
1014050	Frattaglie commestibili		
1014990	Altri		
1015000	e) Cavalli, asini, muli e bardotti		
1015010	Muscolo		
1015020	Grasso		
1015030	Fegato		
1015040	Rene		
1015050	Frattaglie commestibili		
1015990	Altri		
1016000	f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni		
1016010	Muscolo		
1016020	Grasso		
1016030	Fegato		
1016040	Rene		
1016050	Frattaglie commestibili		
1016990	Altri		
1017000	g) Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)		
1017010	Muscolo		

(1)	(2)	(3)	(4)
1017020	Grasso		
1017030	Fegato		
1017040	Rene		
1017050	Frattaglie commestibili		
1017990	Altri		
1020000	ii) Latte	0,01 (*)	0,01 (*)
1020010	Bovini		
1020020	Ovini		
1020030	Caprini		
1020040	Equini		
1020990	Altri		
1030000	iii) Uova di volatili	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Galli e galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri		
1040000	iv) Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	vi) Gasteropodi	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	vii) Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice al quale si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Bentiavalicarb (Bentiavalicarb-isopropile (KIF-230 R-L) e relativi enantiomero (KIF-230 S-D) e diastereomeri (KIF-230 S-L e KIF-230 R-D), espressi in bentiavalicarb-isopropile) (A)

(A) I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che le norme di riferimento per l'enantiomero (KIF-230 S-D) e i diastereomeri (KIF-230 S-L e KIF-230 R-D) non sono disponibili sul mercato. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato delle norme di riferimento indicate nella prima frase entro il [Office of Publication: please insert date 1 year after publication], o, qualora tali norme di riferimento non siano disponibili sul mercato entro detto termine, della loro mancanza.

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 22 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0232010 Cetrioli

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

Forclorfenuron

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

2) l'allegato III è così modificato:

- a) nella parte A le colonne relative alle sostanze bentiazolcarb e forclorfenuron sono soppresse;
 - b) nella parte B le colonne relative alle sostanze ciazofamid, cialofop butile, pimetrozina e siltiofam sono soppresse.
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 399/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2014****relativo all'autorizzazione di preparati di *Lactobacillus brevis* DSM 23231, *Lactobacillus brevis* DSMZ 16680, *Lactobacillus plantarum* CECT 4528 e *Lactobacillus fermentum* NCIMB 30169 quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione di additivi destinati all'alimentazione animale e definisce motivi e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per valutare i prodotti utilizzati nell'Unione in quanto additivi per l'insilaggio alla data di applicazione di tale regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003 i preparati di *Lactobacillus brevis* DSM 23231, *Lactobacillus brevis* DSMZ 16680, *Lactobacillus plantarum* CECT 4528 e *Lactobacillus fermentum* NCIMB 30169 sono stati iscritti nel registro degli additivi per mangimi quali prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di autorizzazione di tali preparati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarli nella categoria degli «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale degli «additivi per l'insilaggio». Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate nonché dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei pareri del 4 dicembre 2013 ⁽²⁾ e del 5 dicembre 2013 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che i preparati in questione non hanno effetti dannosi sulla salute animale, su quella umana o sull'ambiente, nelle condizioni di impiego proposte. L'Autorità ha inoltre concluso che i preparati di *Lactobacillus brevis* DSM 23231, *Lactobacillus brevis* DSMZ 16680, *Lactobacillus plantarum* CECT 4528 e *Lactobacillus fermentum* NCIMB 30169 possono incrementare la produzione di insilati. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. L'Autorità ha altresì verificato la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti destinati ad animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione dei preparati in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di tali preparati come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) In assenza di motivi di sicurezza tali da richiedere l'applicazione immediata delle modifiche relative alle condizioni di autorizzazione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ *The EFSA Journal* 2014; 12(1):3530.⁽³⁾ *The EFSA Journal* 2014; 12(1):3534, *EFSA Journal* 2014; 12(1):3533 ed *EFSA Journal* 2014; 12(1):3535.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

I preparati di cui all'allegato appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio» sono autorizzati quali additivi destinati all'alimentazione animale secondo le condizioni stabilite nell'allegato in questione.

Articolo 2

Misure transitorie

I preparati di cui all'allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 13 novembre 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 15 maggio 2014, possono rimanere in commercio ed essere impiegati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

—

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio									
1k20736	—	<i>Lactobacillus brevis</i> DSM 23231	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus brevis</i> DSM 23231 contenente almeno 1×10^{10} UFC/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Lactobacillus brevis</i> DSM 23231.</p> <p><i>Metodo analitico</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo con piastra di diffusione utilizzando MRS agar (EN 15787).</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione. Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 5×10^7 UFC/kg di materiale fresco. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi nonché guanti. 	13 maggio 2024
1k20737	—	<i>Lactobacillus brevis</i> DSMZ 16680	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus brevis</i> DSM 16680 contenente almeno $2,5 \times 10^{10}$ UFC/g di additivo.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Lactobacillus brevis</i> DSMZ 16680.</p> <p><i>Metodo analitico</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787).</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni sull'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione. Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 UFC/kg di materiale fresco. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi nonché guanti. 	13 maggio 2024

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
1k20738	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> CECT 4528	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> CECT 4528 contenente almeno $2,5 \times 10^{11}$ CFU/g di additivo.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Lactobacillus plantarum</i> CECT 4528.</p> <p><i>Metodo analitico</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787).</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni sull'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione. Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^9 UFC/kg di materiale fresco. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi nonché guanti. 	13 maggio 2024
1k20739	—	<i>Lactobacillus fermentum</i> NCIMB 30169	<p><i>Composizione dell'additivo:</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus fermentum</i> NCIMB 30169 contenente almeno $2,5 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Lactobacillus fermentum</i> NCIMB 30169.</p> <p><i>Metodo analitico</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787).</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni sull'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione. Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 UFC/kg di materiale fresco. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi nonché guanti. 	13 maggio 2024

⁽¹⁾ (1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 400/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2014****relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2015, il 2016 e il 2017, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione, il più recente dei quali è il regolamento (UE) n. 788/2012 ⁽³⁾.
- (2) Nell'Unione, i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione.
- (3) Sulla base di una distribuzione binomiale delle probabilità si può calcolare che l'esame di 654 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari che superano il limite di determinazione (LOD), a condizione che almeno l'1 % dei prodotti contenga residui in quantità superiori a tale limite ⁽⁴⁾. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l'anno per ciascun prodotto.
- (4) Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa per gli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiale dell'Unione.
- (5) Orientamenti sulle «procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi» sono pubblicati sul sito web della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8).

⁽⁴⁾ Codex Alimentarius, «Pesticide Residues in Food», Roma 1993, ISBN 92-5-103271-8; vol. 2, pag. 372.

⁽⁵⁾ Documento n. SANCO/12571/2013.

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf

- (6) Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione, tali componenti dovrebbero essere comunicati separatamente, se sono misurati individualmente.
- (7) Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la *Standard Sample Description* (SSD) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.
- (8) Per le procedure di campionamento dovrebbe essere applicata la direttiva 2002/63/CE della Commissione ⁽³⁾, che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
- (9) È necessario che sia verificato il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti per lattanti fissati all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento ⁽⁴⁾ e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ⁽⁵⁾, tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.
- (11) È opportuno che gli Stati membri trasmettano entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.
- (12) Al fine di evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, occorre abrogare il regolamento (UE) n. 788/2012 nell'interesse della certezza del diritto. È tuttavia opportuno che esso continui ad essere applicato ai campioni prelevati nel 2013 e nel 2014.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti indicate nell'allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti per lattanti e bambini e i prodotti dell'agricoltura biologica, è quello stabilito nell'allegato II.

Articolo 2

1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell'allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.
3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei produttori, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono riportati sul prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

⁽¹⁾ *Standard Sample Description* per prodotti alimentari e mangimi (EFSA Journal 2010; 8(1): 1457).

⁽²⁾ Utilizzo della *Standard Sample Description* dell'EFSA per la comunicazione di dati sul controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 (EFSA Journal 2013; 11(1): 3076).

⁽³⁾ Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2015, 2016 e 2017 rispettivamente entro il 31 agosto 2016, 2017 e 2018. Tali risultati sono comunicati conformemente alla *Standard Sample Description* (SSD).

Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente, se sono misurati individualmente.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 788/2012 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2013 e 2014.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Parte A: prodotti di origine vegetale da sottoporre a campionamento nel 2015, 2016 e 2017

2015	2016	2017
(b)	(c)	(a)
Banane	Cavoli cappucci	Arance
Broccoli	Fragole	Carote
Fagioli senza baccello (freschi o congelati)	Lattuga	Cetrioli
Frumento	Mele	Fagioli con baccello (freschi o congelati)
Melanzane	Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili	Mandarini
Olio d'oliva vergine (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l'olio, il fattore di trasformazione dell'olio = 5, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio d'oliva del 20 % della raccolta di olive. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati nella relazione di sintesi nazionale)	Pomodori	Patate
Peperoni (dolci)	Porri	Pere
Succo di arancia	Segala o avena	Riso
Uve da tavola	Vino (rosso o bianco) da uve (in mancanza di fattori di trasformazione per il vino, può essere applicato un fattore standard 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati nella relazione di sintesi nazionale)	Spinaci

Parte B: prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento nel 2015, 2016 e 2017

2015	2016	2017
(d)	(e)	(f)
Burro	Latte vaccino	Fegato (di bovini e altri ruminanti, suini e pollame)
Uova di gallina	Muscolo e grasso di suini	Muscolo e grasso di pollame

Parte C: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale

	2015	2016	2017	Osservazioni
2-Fenilfenolo	(b)	(c)	(a)	
Abamectina	(b)	(c)	(a)	
Acefato	(b)	(c)	(a)	

	2015	2016	2017	Osservazioni
Acetamiprid	(b)	(c)	(a)	
Acrinatrin	(b)	(c)	(a)	
Aldicarb	(b)	(c)	(a)	
Aldrin e dieldrin	(b)	(c)	(a)	
Azinfos-metile	(b)	(c)	(a)	
Azossistrobina	(b)	(c)	(a)	
Bifentrin	(b)	(c)	(a)	
Bifenil	(b)	(c)	(a)	
Bitertanolo	(b)	(c)	(a)	
Boscalid	(b)	(c)	(a)	
Ione bromuro	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2015 solo sui peperoni dolci; nel 2016 sulla lattuga e sui pomodori; nel 2017 solo sul riso.
Bromopropilato	(b)	(c)	(a)	
Bupirimato	(b)	(c)	(a)	
Buprofezin	(b)	(c)	(a)	
Captano	(b)	(c)	(a)	
Carbaril	(b)	(c)	(a)	
Carbendazim e benomil	(b)	(c)	(a)	
Carbofuran	(b)	(c)	(a)	
Carbosulfan	(b)	(c)	(a)	
Clorantraniliprole	(b)	(c)	(a)	
Clorfenapir	(b)	(c)	(a)	
Clormequat	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2015 su melanzane, uve da tavola e frumento; nel 2016 su segala o avena, pomodori e vino; nel 2017 su carote, pere e riso.
Clorotalonil	(b)	(c)	(a)	
Clorprofam	(b)	(c)	(a)	
Clorpirifos	(b)	(c)	(a)	
Clorpirifos metile	(b)	(c)	(a)	
Clofentezina	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Clotianidin	(b)	(c)	(a)	Cfr. anche tiametoxam.
Ciflutrin	(b)	(c)	(a)	
Cipermetrina	(b)	(c)	(a)	

	2015	2016	2017	Osservazioni
Ciproconazolo	(b)	(c)	(a)	
Ciprodinil	(b)	(c)	(a)	
Deltametrina	(b)	(c)	(a)	
Diazinone	(b)	(c)	(a)	
Diclorvos	(b)	(c)	(a)	
Dicloran	(b)	(c)	(a)	
Dicofol	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Dietofencarb	(b)	(c)	(a)	
Difenoconazolo	(b)	(c)	(a)	
Diflubenzurone	(b)	(c)	(a)	
Dimetoato	(b)	(c)	(a)	
Dimetomorf	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Diniconazolo	(b)	(c)	(a)	
Difenilammina	(b)	(c)	(a)	
Ditianon	(b)	(c)	(a)	
Ditiocarbammati	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto il succo d'arancia e l'olio di oliva.
Dodina	(b)	(c)	(a)	
Endosulfan	(b)	(c)	(a)	
EPN	(b)	(c)	(a)	
Eposiconazolo	(b)	(c)	(a)	
Etefon	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2015 solo su succo d'arancia, peperoni dolci, frumento e uve da tavola; nel 2016 su mele, segale o avena, pomodori e vino; nel 2017 su arance, mandarini e riso.
Etion	(b)	(c)	(a)	
Etirimol	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Etofenprox	(b)	(c)	(a)	
Famoxadone	(b)	(c)	(a)	
Fenamidone	(b)	(c)	(a)	

	2015	2016	2017	Osservazioni
Fenamifos	(b)	(c)	(a)	
Fenarimol	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Fenzaquin	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Fenbuconazolo	(b)	(c)	(a)	
Fenbutatin ossido	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2015 solo su melanzane, peperoni dolci e uve da tavola; nel 2016 su mele e pomodori; nel 2017 su arance, mandarini e pere.
Fenexamid	(b)	(c)	(a)	
Fenitrothion	(b)	(c)	(a)	
Fenoxicarb	(b)	(c)	(a)	
Fenpropatrin	(b)	(c)	(a)	
Fenpropidin	(b)	(c)	(a)	
Fenpropimorf	(b)	(c)	(a)	
Fenpirossimato	(b)	(c)	(a)	
Fention	(b)	(c)	(a)	
Fenvalerate ed Esfenvalerate	(b)	(c)	(a)	
Fipronil	(b)	(c)	(a)	
Fludioxonil	(b)	(c)	(a)	
Flufenoxuron	(b)	(c)	(a)	
Fluopyram	(b)	(c)	(a)	
Fluquinconazolo	(b)	(c)	(a)	
Flusilazolo	(b)	(c)	(a)	
Flutriafol	(b)	(c)	(a)	
Folpet	(b)	(c)	(a)	
Formentanato	(b)	(c)	(a)	
Fostiazato	(b)	(c)	(a)	
Glifosato	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2015 solo sul frumento; nel 2016 su segale o avena e nel 2017 sul riso.
Esaconazolo	(b)	(c)	(a)	
Exitiazox	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Imazalil	(b)	(c)	(a)	

	2015	2016	2017	Osservazioni
Imidacloprid	(b)	(c)	(a)	
Indoxacarb	(b)	(c)	(a)	
Iprodione	(b)	(c)	(a)	
Iprovalicarb	(b)	(c)	(a)	
Isocarbofos	(b)	(c)	(a)	
Isoprotiolano			(a)	Da analizzare nel 2017 solo sul riso; non riguarda i prodotti da analizzare nel 2015 e nel 2016.
Kresoxim-metile	(b)	(c)	(a)	
Lambda-cialotrina	(b)	(c)	(a)	
Linuron	(b)	(c)	(a)	
Lufenuron	(b)	(c)	(a)	
Malation	(b)	(c)	(a)	
Mandipropamid	(b)	(c)	(a)	
Mepanipirim	(b)	(c)	(a)	
Mepiquat	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2015 solo sul frumento; nel 2016 su segala o avena e pomodori; nel 2017 su pere e riso.
Metalaxil e metalaxil-M	(b)	(c)	(a)	
Metamidofos	(b)	(c)	(a)	
Metidation	(b)	(c)	(a)	
Metiocarb	(b)	(c)	(a)	
Metomil e tiodicarb	(b)	(c)	(a)	
Metossifenozide	(b)	(c)	(a)	
Monocrotofos	(b)	(c)	(a)	
Miclobutanil	(b)	(c)	(a)	
Oxadixil	(b)	(c)	(a)	
Oxamil	(b)	(c)	(a)	
Ossidemeton-metile	(b)	(c)	(a)	
Paclobutrazolo	(b)	(c)	(a)	
Paration	(b)	(c)	(a)	
Paration-metile	(b)	(c)	(a)	
Penconazolo	(b)	(c)	(a)	

	2015	2016	2017	Osservazioni
Pencicuron	(b)	(c)	(a)	
Pendimetalin	(b)	(c)	(a)	
Permetrin	(b)	(c)	(a)	
Fosmet	(b)	(c)	(a)	
Pirimicarb	(b)	(c)	(a)	
Pirimifos-metile	(b)	(c)	(a)	
Procimidone	(b)	(c)	(a)	
Profenofos	(b)	(c)	(a)	
Propamocarb	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2015 solo su melanzane, broccoli, piselli senza baccello e peperoni dolci; nel 2016 su mele, cavoli cappucci, lattuga, pomodori e vino; nel 2017 su fagioli, carote, cetrioli, arance, mandarini, patate, spinaci e fragole.
Propargite	(b)	(c)	(a)	
Propiconazolo	(b)	(c)	(a)	
Propizamide	(b)	(c)	(a)	
Pimetrozina	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2015 solo su melanzane e peperoni dolci; nel 2016 su cavoli cappucci, lattuga, fragole e pomodori; nel 2017 su cetrioli.
Pyraclostrobin	(b)	(c)	(a)	
Piridaben	(b)	(c)	(a)	
Pirimetanil	(b)	(c)	(a)	
Piriproxifen	(b)	(c)	(a)	
Quinoxifen	(b)	(c)	(a)	
Spinosad	(b)	(c)	(a)	
Spirodiclofen	(b)	(c)	(a)	
Spiromesifen	(b)	(c)	(a)	
Spiroxamina	(b)	(c)	(a)	
Tau-fluvalinato	(b)	(c)	(a)	
Tebuconazolo	(b)	(c)	(a)	
Tebufenozide	(b)	(c)	(a)	
Tebufenpirad	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Teflubenzuron	(b)	(c)	(a)	
Teflutrin	(b)	(c)	(a)	

	2015	2016	2017	Osservazioni
Terbutilazina	(b)	(c)	(a)	
Tetraconazolo	(b)	(c)	(a)	
Tetradifon	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Tiabendazolo	(b)	(c)	(a)	
Tiacloprid	(b)	(c)	(a)	
Tiametoxam	(b)	(c)	(a)	
Tiofanato metile	(b)	(c)	(a)	
Tolclofos-metile	(b)	(c)	(a)	
Tolilfluamide	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Triadimefon e triadimenol	(b)	(c)	(a)	
Triazofos	(b)	(c)	(a)	
Triflossistrobina	(b)	(c)	(a)	
Triflumuron	(b)	(c)	(a)	

Parte D: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine animale

	2015	2016	2017	Osservazioni
Aldrin e dieldrin	(d)	(e)	(f)	
Bifentrin	(d)	(e)	(f)	
Clordano	(d)	(e)	(f)	
Clorpirifos	(d)	(e)	(f)	
Clorpirifos metile	(d)	(e)	(f)	
Cipermetrina	(d)	(e)	(f)	
DDT	(d)	(e)	(f)	
Deltametrina	(d)	(e)	(f)	
Diazinone	(d)	(e)	(f)	
Endosulfan	(d)	(e)	(f)	
Famoxadone	(d)	(e)	(f)	Da analizzare nel 2015 solo sul burro; nel 2016 sul latte; nel 2017 sul fegato.
Fenvalerate ed Esfenvalerate	(d)	(e)	(f)	
Glifosato		(e)	(f)	Da analizzare nel 2016 solo sul latte; nel 2017 su fegato e su muscolo e grasso di pollame.
Eptacloro	(d)	(e)	(f)	

	2015	2016	2017	Osservazioni
Esaclorobenzene	(d)	(e)	(f)	
Esaclorocicloesano isomero alfa (HCH),	(d)	(e)	(f)	
Esaclorocicloesano isomero beta (HCH),	(d)	(e)	(f)	
Indoxacarb	(d)	(e)		Da analizzare nel 2015 solo sul burro; nel 2016 sul latte.
Lindano	(d)	(e)	(f)	
Metossicloro	(d)	(e)	(f)	
Paratione	(d)	(e)	(f)	
Permetrin	(d)	(e)	(f)	
Pirimifos-metile	(d)	(e)	(f)	
Spinosad			(f)	Da analizzare nel 2017 solo sul fegato.

ALLEGATO II

Numero dei campioni di cui all'articolo 1

- 1) Il numero di campioni che ciascuno Stato membro preleva per ciascun prodotto e analizza per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I è indicato nella tabella riportata al punto 5.
- 2) Oltre ai campioni prescritti in base alla tabella riportata al punto 5, nel 2015 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti trattati per lattanti a base di cereali.

Oltre ai campioni prescritti in base a tale tabella, nel 2016 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per lattanti e bambini.

Oltre ai campioni prescritti in base a tale tabella, nel 2017 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

- 3) In conformità alla tabella riportata al punto 5, i campioni di prodotti dell'agricoltura biologica sono prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.
- 4) Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi per al massimo il 15 % dei campioni da prelevare e analizzare in base alla tabella riportata al punto 5. Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni va analizzato con metodi multiresiduo.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo meta abituale per quantificare i risultati.

- 5) Numero di campioni per Stato membro:

Stato membro	Campioni	Stato membro	Campioni
BE	12 (*)	LU	12 (*)
	15 (**)		15 (**)
BG	12 (*)	HU	12 (*)
	15 (**)		15 (**)
CZ	12 (*)	MT	12 (*)
	15 (**)		15 (**)
DK	12 (*)	NL	17
	15 (**)		
DE	93	AT	12 (*)
			15 (**)
EE	12 (*)	PL	45
	15 (**)		
EL	12 (*)	PT	12 (*)
	15 (**)		15 (**)
ES	45	RO	17
FR	66	SI	12 (*)
			15 (**)

Stato membro	Campioni		Stato membro	Campioni
IE	12 (*)		SK	12 (*)
	15 (**)			15 (**)
IT	65		FI	12 (*)
				15 (**)
CY	12 (*)		SE	12 (*)
	15 (**)			15 (**)
LV	12 (*)		UK	66
	15 (**)			
LT	12 (*)		HR	12 (*)
	15 (**)			15 (**)

NUMERO COMPLESSIVO MINIMO DI CAMPIONI: 654

(*) Numero minimo di campioni per ciascun metodo monoresiduo applicato.

(**) Numero minimo di campioni per ciascun metodo multiresiduo applicato.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 401/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	IL	210,1	
	MA	75,5	
	MK	112,5	
	TN	100,9	
	TR	83,4	
	ZZ	116,5	
0707 00 05	AL	71,7	
	MA	39,8	
	MK	59,4	
	TR	126,8	
	ZZ	74,4	
0709 93 10	MA	35,6	
	TR	95,8	
	ZZ	65,7	
0805 10 20	EG	56,2	
	IL	67,9	
	MA	63,9	
	TN	50,0	
	TR	51,1	
	ZZ	57,8	
0805 50 10	TR	95,2	
	ZZ	95,2	
0808 10 80	AR	87,6	
	BR	87,0	
	CL	105,3	
	CN	98,5	
	MK	25,2	
	NZ	141,4	
	US	177,3	
	ZA	130,1	
	ZZ	106,6	
	0808 30 90	AR	95,8
		CL	144,5
ZA		104,0	
ZZ		114,8	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 402/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2014****relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.
- (2) Le domande di titoli di importazione relative ai gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2014 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre e, relative ai gruppi 3, 4B e 6B, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.
- (3) Le domande di diritti di importazione relative al gruppo 5A, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2014 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2014 relativamente ai gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, e, per quanto concerne i gruppi 3, 4B e 6B, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. Alle domande di diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2014 relativamente al gruppo 5A, si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GUL 142 del 5.6.2007, pag. 3.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2014 al 30.9.2014 (%)
1	09.4211	0,41894
2	09.4212	53,376701
4A	09.4214	0,56052
	09.4251	1,006036
	09.4252	77,541947
6A	09.4216	0,475923
	09.4260	1,091703

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dall'1.7.2014 al 30.6.2015 (%)
6B	09.4263	0,057372

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2014 al 30.9.2014 (%)
5A	09.4215	0,637375
	09.4254	0,903342
	09.4255	3,424657
	09.4256	77,735124

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 403/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2014****che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dal 1° al 7 aprile 2014 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dal 1° al 7 aprile 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia ⁽⁴⁾ superano la quantità disponibile con il numero d'ordine 09.4321.
- (2) Occorre pertanto fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi al numero d'ordine 09.4321, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d'ordine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 dal 1° al 7 aprile 2014 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2013/14 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d'ordine indicati nell'allegato.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GUL 254 del 26.9.2009, pag. 82.

⁽⁴⁾ GUL 55 del 27.2.2013, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»
Campagna di commercializzazione 2013/2014
Domande presentate dal 1° al 7 aprile 2014

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4317	Australia	—	Sospese
09.4318	Brasile	—	
09.4319	Cuba	—	Sospese
09.4320	Altri paesi terzi	—	Sospese
09.4321	India	15,8701	Sospese

«Zucchero Balcani»
Campagna di commercializzazione 2013/2014
Domande presentate dal 1° al 7 aprile 2014

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4324	Albania	—	
09.4325	Bosnia-Erzegovina	(1)	
09.4326	Serbia	(1)	
09.4327	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	—	

Disposizioni transitorie, zucchero di importazione «eccezionale» e «industriale»
Campagna di commercializzazione 2013/2014
Domande presentate dal 1° al 7 aprile 2014

Numero d'ordine	Tipo	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4367	Transitorio (Croazia)	—	Sospese
09.4380	Eccezionale	—	
09.4390	Industriale	—	

—: Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(1) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

DECISIONI

DECISIONE 2014/222/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.
- (2) Con sentenza del 12 novembre 2013 nella causa T-552/12 ⁽²⁾, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione 2012/635/PESC ⁽³⁾ del Consiglio volta a inserire North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
- (3) È opportuno inserire nuovamente North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.
- (4) Un'entità dovrebbe essere cancellata dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

⁽¹⁾ GUL 195 del 27.7.2010, pag. 39.

⁽²⁾ Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 novembre 2013, nella causa T-552/12 *North Drilling Co. v. Council*, non ancora inserita nella Raccolta.

⁽³⁾ Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GUL 282 del 16.10.2012, pag. 58).

ALLEGATO

- I. L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I, sezione B (entità) dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
148.	North Drilling Company (NDC)	N. 8 35th St. Alvand St. Argentine Sq. Tehran Iran Tel. + 98 21887850838	North Drilling fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran essendo indirettamente posseduta dalla Mostazafan Foundation, importante ente parastatale iraniano controllato dal governo dell'Iran. North Drilling è un'importante entità del settore energetico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano. Inoltre, North Drilling ha importato attrezzature essenziali per l'industria petrolifera e del gas, inclusi beni soggetti a divieto. Pertanto, North Drilling fornisce sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione.	23.4.2014

- II. L'entità elencata in appresso, e la relativa voce, è cancellata dall'elenco riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

Safa Nicu a.k.a. «Safa Nicu Sepahan», «Safanco Company», «Safa Nicu Afghanistan Company», «Safa Al Noor Company» e «Safa Nicu Ltd Company».

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 16 aprile 2014****relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione**

[notificata con il numero C(2014) 2474]

(2014/223/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ⁽³⁾, in particolare gli articoli 4, 5, 7 e 10,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97 («il regolamento di esenzione») diverse imprese di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, a norma dell'articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso, con il regolamento (CE) n. 71/97 («il regolamento di estensione»), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») («il dazio esteso»). La più recente decisione della Commissione concernente l'esenzione dal dazio esteso a norma del regolamento di esenzione è stata adottata il 19 dicembre 2011 ⁽⁴⁾.
- (2) La Commissione ha pubblicato a più riprese nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* elenchi di imprese di assemblaggio di biciclette ⁽⁵⁾ per le quali è stato sospeso il pagamento del dazio antidumping esteso per quanto riguarda le importazioni da esse effettuate di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. Sono stati inoltre pubblicati elenchi delle imprese di assemblaggio di biciclette esentate di recente ed elenchi delle esenzioni che sono state revocate.

1. AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE

- (3) La Commissione ha ricevuto dal soggetto di cui alla tabella 1 tutte le informazioni necessarie per poter decidere in merito all'ammissibilità della sua domanda. In base a queste informazioni la Commissione ha stabilito che la domanda era ammissibile a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento il soggetto in questione ha ottenuto la sospensione a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto la domanda.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GUL 16 del 18.1.1997, pag. 55.

⁽³⁾ GUL 17 del 21.1.1997, pag. 17.

⁽⁴⁾ GUL 343 del 23.12.2011, pag. 86.

⁽⁵⁾ GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112, del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GUL 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GUL 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GUL 136 del 24.5.2011, pag. 99, GUL 343 del 23.12.2011, pag. 86.

Tabella 1

Nome	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
Ets Th Brasseur SA	Rue des Steppes 13, 4000 Liège	Belgio	B294

- (4) Durante l'esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della RPC utilizzate nelle operazioni di assemblaggio di tale soggetto era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate in queste operazioni. Di conseguenza, esse non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
- (5) Per questo motivo e in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, il soggetto in questione dovrebbe essere esentato dal dazio esteso.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, l'esenzione dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data di ricevimento della domanda; a decorrere dalla stessa data la sua obbligazione doganale riguardo al dazio esteso dovrebbe inoltre essere considerata nulla.

- (6) Poiché l'esenzione si applicherà soltanto al soggetto indicato in maniera specifica nella tabella 1 con il suo nome e indirizzo, è necessario che il soggetto esentato notifichi immediatamente alla Commissione ⁽¹⁾ ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito a un cambiamento del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o in seguito alla creazione di nuove entità di assemblaggio). In tal caso è necessario che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i riferimenti a questo soggetto.

2. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

- (7) La Commissione ha ricevuto dai soggetti sotto esame elencati nella tabella 2 tutte le informazioni necessarie per poter decidere in merito all'ammissibilità delle loro domande di esenzione. In base a queste informazioni la Commissione ha stabilito che le domande erano ammissibili a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.
- (8) In attesa di una decisione sul merito delle domande dei soggetti sotto esame elencati nella tabella 2, i pagamenti del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti dovrebbero essere sospesi a norma dell'articolo 5 del regolamento di esenzione.
- (9) Poiché la sospensione si applicherà soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 2 con il loro nome e indirizzo, è necessario che tali soggetti notifichino immediatamente alla Commissione ⁽²⁾ ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito a un cambiamento del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o in seguito alla creazione di nuove entità di assemblaggio). In tal caso è necessario che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i riferimenti a questo soggetto.

Tabella 2

Nome	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
c2 g-engineering GmbH	Schlesische Straße 27, 10997 Berlin	Germania	B934
Solo International Oy	Pyyntitie 1 B, 02230 Espoo	Finlandia	B940
Planet X Ltd.	Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham S60 1FD	Regno Unito	A995
S.C EUROBIKE UNIVERSAL S.R.L.,	Street Asociatiei No. 4, Movilita, Ialomita	Romania	B941

⁽¹⁾ I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

⁽²⁾ I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

Nome	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
Longway Poland Sp. z o.o.	ul. Rajdowa 3a, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki	Polonia	B935
BBF Bike GmbH	Carena Allee 8, 15366 Hoppegarten	Germania	B936

3. RIGETTO DELLA DOMANDA DI ESENZIONE E REVOCA DELLA RELATIVA SOSPENSIONE

- (10) Il soggetto di cui alla tabella 3 ha presentato una domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso. I pagamenti dell'obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esenzione sono stati sospesi a norma dell'articolo 5 del regolamento di esenzione per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tale soggetto a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto la domanda.

Tabella 3

Nome	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
IBERSELLE, LDA	Vale Domingos 3750 — 321 Águeda	Portogallo	B292

- (11) Il soggetto in questione ha limitato le sue operazioni di assemblaggio a quantitativi modesti e continua ad importare parti di biciclette dalla RPC solamente in quantitativi inferiori alla soglia di 300 unità per tipo su base mensile. Tale soggetto ha quindi ritirato la sua domanda di esenzione dal dazio antidumping sulle parti di biciclette.
- (12) Per questo motivo e a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere la domanda di tale soggetto e revocare la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all'articolo 5 del regolamento di esenzione. Di conseguenza, il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricevimento della domanda di esenzione presentata da tale soggetto, cioè dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere.
- (13) Quanto affermato nel considerando precedente non esclude l'applicazione di un'esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare conformemente all'articolo 14 del regolamento di esenzione.

4. REVOCA DELL'ESENZIONE

- (14) L'esenzione dovrebbe essere revocata per il soggetto di cui alla tabella 4.

Tabella 4

Nome	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
Borge Kildemoes Cykelfabrik A/S	Albanivej 7, Nr. Lyndelse, 5792 Arslev	Danimarca	A166

- (15) Il soggetto in questione è stato esentato dal dazio antidumping esteso sulle parti di biciclette. Tale soggetto ha informato i servizi della Commissione di aver cessato le sue operazioni di assemblaggio. Per motivi di chiarezza, l'esenzione dovrebbe pertanto essere revocata.

5. AGGIORNAMENTO DEI RIFERIMENTI AD ALCUNI SOGGETTI ESENTATI

- (16) I soggetti esentati elencati nella tabella 5 si sono manifestati e hanno informato la Commissione che il loro nome, la loro forma giuridica o il loro indirizzo sono cambiati. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono in alcun modo sulle operazioni di assemblaggio rispetto alle condizioni per l'esenzione previste nel regolamento di esenzione.

- (17) Sebbene le esenzioni di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione restino inalterate, è opportuno aggiornare i riferimenti a tali soggetti.

Tabella 5

Riferimento precedente	Modifica	Codice addizionale TARIC
Cannondale Europe BV Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal	Il nome è stato modificato in «Cycling Sports Group Europe B.V.»	A686
4Ever s.r.o. 2. Května 267, CZ-742 13 Studénka	L'indirizzo è stato modificato in «Moravská 842, 742 13 Studénka, Repubblica ceca»	A558
Canyon Bicycles GmbH Koblenzer Strasse 236, DE-56073 Koblenz	L'indirizzo è stato modificato in «Karl-Tesche-Str. 12, 56073 Koblenz, Germania»	A856
Kellys Bicycles sro Krajinská 1 SK-92101 Piešťany	L'indirizzo è stato modificato in «Slnčná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište, Repubblica slovacca»	A551
Madirom PROD SRL Bd. Liviu Rebreanu nr. 130 RO-300748 Timișoara, Timiș	Il nome e l'indirizzo sono stati modificati in «S.C. Madirom Prod S.R.L., Strada Stefan Procopiu Nr. 1, 300647 Timisoara, Judet Timis, Romania»	A896
Intercycles SA, F-85000 La Roche sur Yon, France	Il nome e la forma giuridica sono stati modificati in «Arcade Cycles S.A.S.»	8065
Veronese Luigi S.N.C. di Veronese Paolo e Elisabetta — Cicli Roveco Via Umberto I, 508 I-45023 Costa di Rovigo — IT	Il nome e la forma giuridica sono stati modificati in «Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.»	A402
Cobran snc di Perrino Agostino & C., Via Zingarina, 6 I-47900 Rimini — IT	Il nome e la forma giuridica sono stati modificati in «Cobran S.R.L.»	A246
Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Rt. Duna Lejáró 7 H-1211 Budapest	Il nome e l'indirizzo sono stati modificati in «Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD., Duna Lejáró 7, H-1211 Budapest, Ungheria»	A555
MICMO/Gitane, F-44270 Machecoul	Il nome è stato modificato in «Manufacture Française Du Cycle»	8963
Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S. Via Trento 68 IT-25030 Trenzano (BS)	Il nome è stato modificato in «Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.»	A979
Vizija Sport d.o.o. Tržaška cesta 87 b, SL-1370 Logatec	L'indirizzo è stato modificato in «Tržaška cesta 77, 1370 Logatec, Slovenia»	A630
euro Bike Products ul. Starolecka 18 PL-61-361 Poznan	L'indirizzo è stato modificato in «ul. Ostrowska 498, 498 A, 61-324 Poznań, Polonia»	A849

Riferimento precedente	Modifica	Codice addizionale TARIC
Speedcross di Torretta P. e C. snc — Corso Italia 20 — I-20020 Vanzaghello (MI) Italia	Il nome è stato modificato in «Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.»	A163
Code X Sp. z o.o. Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie	Il nome è stato modificato in «Skilledbike Sp. z o.o.»	A966
Gruppo Bici Srl — Via Pitagora 15 — I-47023 Cesena	La forma giuridica è stata modificata in «Gruppo Bici S.p.A.»	8005
Bohemia Bike Okružní 110, Hlincova Hora CZ-373 71 Rudolfovo	L'indirizzo è stato modificato in «Okružní 697, 370 01 České Budějovice, Repubblica ceca»	A605
Novus Bike s.r.o. Hlavní 266 CZ-747 81 Otice	L'indirizzo è stato modificato in «Vančurova 2985/20, 746 01 Opava 1, Repubblica ceca»	A553

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

Articolo 2

Il soggetto di cui alla tabella 1 è esentato dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ⁽¹⁾, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

Per questo soggetto, l'esenzione decorre dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».

L'esenzione si applica soltanto al soggetto indicato in maniera specifica nella tabella 1 con il suo nome e indirizzo. Il soggetto esentato notifica immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.

Tabella 1

Soggetto esentato

Nome	Indirizzo	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codice addizionale TARIC
Ets Th Brasseur SA	Rue des Steppes 13, 4000 Liège	Belgio	Articolo 7	29.5.2012	B294

Articolo 3

I soggetti elencati nella tabella 2 sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 decorre dalle date di ricevimento delle domande di questi soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di effetto».

⁽¹⁾ GUL 228, del 9.9.1993, pag. 1.

Questa sospensione si applica soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 2 con il loro nome e indirizzo. Il soggetto sotto esame notifica immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.

Tabella 2

Soggetti sotto esame

Nome	Indirizzo	Paese	Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codice addizionale TARIC
c2 g-engineering GmbH	Schlesische Straße 27, 10997 Berlin	Germania	Articolo 5	16.12.2013	B934
Solo International Oy	Pyyntitie 1 B, 02230 Espoo	Finlandia	Articolo 5	26.7.2013	B940
Planet X Ltd.	Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham S60 1FD	Regno Unito	Articolo 5	7.2.2013	A995
S.C EUROBIKE UNIVERSAL S.R.L.	Street Asociatiei No. 4, Movilita, Ialomita	Romania	Articolo 5	26.7.2013	B941
Longway Poland Sp. z o.o.	ul. Rajdowa 3a, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki	Polonia	Articolo 5	16.12.2013	B935
BBF Bike GmbH	Carena Allee 8, 15366 Hoppegarten	Germania	Articolo 5	14.1.2014	B936

Articolo 4

La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dal soggetto di cui alla tabella 3 è respinta a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per il soggetto in questione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».

Tabella 3

Soggetto per il quale la sospensione è revocata

Nome	Indirizzo	Paese	Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codice addizionale TARIC
IBEROSELLE, LDA	Vale Domingos 3750 — 321 Águeda	Portogallo	Articolo 5	20.4.2012	B292

Articolo 5

L'esenzione del soggetto di cui alla tabella 4 dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 88/97, a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».

Tabella 4

Soggetto per il quale l'esenzione è revocata

Nome	Indirizzo	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codice addizionale TARIC
Borge Kildemoes Cykelfabrik A/S	Albanivej 7, Nr. Lyndelse, 5792 Arslev	Danimarca	Articolo 7	1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione	A166

Articolo 6

I riferimenti aggiornati ai soggetti esentati elencati nella tabella 5 sono indicati nella colonna «Nuovo riferimento». I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.

Tabella 5

Soggetti esentati per i quali i riferimenti sono aggiornati

Riferimento precedente	Nuovo riferimento	Paese	Codice addizionale TARIC
Cannondale Europe BV Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal	Cycling Sports Group Europe B.V. Hanzepoort 27 7575 DB Oldenzaal, Paesi Bassi	Paesi Bassi	A686
4Ever s.r.o. 2. Května 267, CZ-742 13 Studénka	4Ever s.r.o. Moravská 842 742 13 Studénka, Repubblica ceca	Repubblica ceca	A558
Canyon Bicycles GmbH Koblenzer Strasse 236, DE-56073 Koblenz	Canyon Bicycles GmbH Karl-Tesche-Str. 12 56073 Koblenz, Germania	Germania	A856
Kellys Bicycles sro Krajinská 1 SK-92101 Piešťany	KELLYS BICYCLES s.r.o. Slnečná cesta 374 922 01 Veľké Orvište, Repubblica slovacca	Repubblica slovacca	A551
Madirom PROD SRL Bd. Liviu Rebreanu nr. 130 RO-300748 Timișoara, Timiș	S.C. Madirom Prod S.R.L. Strada Stefan Procopiu Nr. 1 300647 Timisoara, Judet Timis, Romania	Romania	A896
Intercycles SA, F-85000 La Roche sur Yon, France	Arcade Cycles 78 Impasse Philippe-Gozola ZA Acti Est Parc Eco 85-1 85000 La Roche-sur-Yon, France	Francia	8065
Veronese Luigi S.N.C. di Veronese Paolo e Elisabetta — Cicli Roveco Via Umberto I, 508 I-45023 Costa di Rovigo — IT	Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S. Via Umberto I n. 508 45023 Costa Di Rovigo, Italia	Italia	A402
Cobran snc di Perrino Agostino & C., Via Zingarina, 6 I-47900 Rimini — IT	Cobran S.R.L. Via Della Zingarina 6 47900 Rimini (RN), Italia	Italia	A246
Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Rt. Duna Lejáró 7 H-1211 Budapest	Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD. Duna Lejáró 7 1211 Budapest, Ungheria	Ungheria	A555

Riferimento precedente	Nuovo riferimento	Paese	Codice addizionale TARIC
MICMO/Gitane, F-44270 Machecoul	Manufacture Française Du Cycle 27 rue Marcel Brunelière 44270 Machecoul, France	Francia	8963
Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S. Via Trento 68 IT-25030 Trenzano (BS)	Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S. Via Trento 68 25030 Trenzano (BS), Italia	Italia	A979
Vizija Sport d.o.o. Tržaška cesta 87 b, SL-1370 Logatec	Vizija Sport d.o.o. Tržaška cesta 77 1370 Logatec, Slovenia	Slovenia	A630
euro Bike Products ul. Starolecka 18 PL-61-361 Poznan	euro Bike Products ul. Ostrowska 498, 498 A 61-324 Poznań, Polonia	Polonia	A849
Speedcross di Torretta P. e C. snc — Corso Italia 20 — I-20020 Vanzaghello (MI) Italia	Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c., Corso Italia 20, 20020 Vanzaghello (MI), Italia	Italia	A163
Code X Sp. z o.o. Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie	Skilledbike Sp. z o.o. Olszanka 109 33-386 Podegrodzie, Polonia	Polonia	A966
Gruppo Bici Srl — Via Pitagora 15 — I-47023 Cesena	Gruppo Bici S.p.A. Via Pitagora 15 47521 Cesena, Italia	Italia	8005
Bohemia Bike Okružní 110, Hlincova Hora CZ-373 71 Rudolfov	Bohemia Bike a.s. Okružní 697 370 01 České Budějovice, Repubblica ceca	Repubblica ceca	A605
Novus Bike s.r.o. Hlavní 266 CZ-747 81 Otice	Novus Bike s.r.o. Vančurova 2985/20 746 01 Opava 1, Repubblica ceca	Repubblica ceca	A553

Articolo 7

Gli Stati membri e i soggetti elencati agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono destinatari della presente decisione. Essa è anche pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014

Per la Commissione
Karel DE GUCHT
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 16 aprile 2014****relativa al trasferimento di unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Finlandia**

[notificata con il numero C(2014) 2475]

(2014/224/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/944/CE ⁽²⁾ della Commissione stabilisce i livelli di emissione rispettivamente assegnati all'Unione e a ciascuno dei suoi Stati membri per il primo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto.
- (2) La decisione 2010/778/UE ⁽³⁾ della Commissione modifica la decisione 2006/944/CE in quanto stabilisce i rispettivi livelli finali di emissione assegnati all'Unione e a ciascuno Stato membro e dispone che la differenza aritmetica finale di 19 357 532 tonnellate di equivalente di diossido di carbonio fra i livelli di emissione dell'Unione e la somma dei livelli di emissione degli Stati membri sia rilasciata come unità di quantità assegnate dall'Unione. Detta decisione dispone inoltre il trasferimento di cinque milioni di tali unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Danimarca.
- (3) In occasione dell'adozione della decisione 2010/778/UE è stato riconosciuto che il trasferimento delle unità di quantità assegnate alla Danimarca non pregiudica la proprietà del restante surplus aritmetico dell'Unione.
- (4) Nel dicembre 2011 la 17a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in appresso «UNFCCC») svoltasi a Durban, ha adottato la decisione 2/CMP.7 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (in appresso la «decisione di Durban»). Tale decisione stabilisce le norme di contabilizzazione relative all'uso dei suoli, alla modifica di destinazione delle terre e alla forestazione (in appresso «LULUCF», *land use, land-use change and forestry*) per un secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto dell'UNFCCC.
- (5) La decisione di Durban si scosta notevolmente dalle precedenti norme di contabilizzazione convenute nell'ambito del protocollo di Kyoto per il primo periodo di impegno. La decisione 16/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, adottata dall'11a conferenza delle parti della riunione UNFCCC di Montreal nel dicembre 2005, fissa le soglie conformemente all'allegato a detta decisione ai fini dell'impegno delle parti nell'ambito del primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. La decisione 16/CMP.1 conferisce inoltre alle parti la facoltà di superare tali soglie compensando le emissioni nette («debiti») generate dalle attività di afforestazione, riforestazione e deforestazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto con gli assorbimenti netti («crediti») generati dalle attività di gestione forestale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto. Tale norma di contabilizzazione è denominata «norma di compensazione». La decisione di Durban non stabilisce una norma di compensazione di questo tipo per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto.

⁽¹⁾ GUL 130 del 15.5.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 358 del 16.12.2006, pag. 87.

⁽³⁾ GUL 332 del 16.12.2010, pag. 41.

- (6) Le norme di rendicontazione stabilite nella decisione di Durban stabiliscono un limite all'uso dei crediti generati dalle attività di gestione forestale per tener conto di un impegno di mitigazione nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Conformemente a tale decisione, una parte non può utilizzare crediti derivati da attività di gestione forestale in misura superiore al 3,5 % delle proprie emissioni, attività LULUCF escluse, nell'anno o periodo di riferimento per adempiere l'impegno di mitigazione.
- (7) Le modifiche alle norme di rendicontazione delle attività LULUCF stabilite nella decisione di Durban incidono significativamente sulle modalità di rendicontazione delle attività LULUCF delle parti per il secondo periodo di impegno. A causa delle variazioni geografiche dei suoli e della grande diversità delle peculiarità nazionali a tal proposito, l'incidenza varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. L'esclusione della norma di compensazione dalle norme di rendicontazione stabilite dalla decisione di Durban incide sull'adempimento degli impegni delle parti nell'ambito del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. La situazione assume particolare rilevanza per i paesi ad alta densità forestale, considerato che le condizioni del settore LULUCF differiscono da un paese all'altro.
- (8) Nelle sue conclusioni del 9 marzo 2012, il Consiglio prende atto dell'impatto dei cambiamenti della norma di rendicontazione relativa alla compensazione per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, riconoscendo «le peculiarità dei paesi ad alta densità forestale, specialmente per quanto riguarda le scarse possibilità di compensare le emissioni risultanti dall'imboschimento, dal rimboschimento e dal disboscamento con un aumento dei pozzi di assorbimento rappresentati dalla gestione del patrimonio forestale». Nel contempo il Consiglio invita la Commissione a «esplorare varie opzioni al fine di trovare una soluzione soddisfacente garantendo nel contempo l'integrità ambientale».
- (9) La situazione specifica dei paesi ad alta densità forestale era stata riconosciuta anche nel 2012 dal Consiglio nel corso del processo che è sfociato nell'adozione della decisione n. 529/2013/UE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività, come lo dimostra il riferimento alle condizioni ambientali dei paesi ad elevata densità forestale inclusi nel preambolo a detta decisione.
- (10) La Finlandia ha più volte ribadito la propria preoccupazione in merito ai debiti generati dalla deforestazione per il settore LULUCF in conseguenza del cambiamento della norma di compensazione introdotta dalla decisione di Durban. La Finlandia sembra essere particolarmente colpita dall'applicazione della decisione di Durban. Le attuali valutazioni mostrano che la Finlandia è l'unico Stato membro per il quale la soglia annua del 3,5 % si traduce nell'impossibilità di coprire i propri debiti derivati dalle attività di afforestazione, riforestazione e deforestazione con i crediti generati dalle attività di gestione forestale nella rendicontazione del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.
- (11) Per tener conto della specificità finlandese, è opportuno che l'Unione trasferisca alla Finlandia una quantità totale non superiore a dieci milioni di unità di quantità assegnate dal surplus aritmetico stabilito dalla decisione 2006/944/CE modificata dalla decisione 2010/778/UE. Tale quantità totale dovrebbe fungere unicamente da compensazione *una tantum* a favore della Finlandia per l'impatto del cambiamento apportato alla norma di compensazione, nella misura in cui sia necessario consentirle di adempiere gli impegni del secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto.
- (12) È necessario che tale trasferimento avvenga il più rapidamente possibile ed entro la fine del periodo detto «true up» (periodo di 100 giorni successivo alla pubblicazione della relazione di riesame dell'inventario dei gas serra dell'UNFCCC) del primo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto, subordinatamente alla disponibilità delle unità di quantità assegnate nel registro dell'Unione e dopo aver affrontato o risolto l'impegno relativo alla Croazia stabilito nel protocollo in merito a talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento *una tantum* di unità di quantità assegnate alla Croazia nell'ambito del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché la corrispondente compensazione, allegato al trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽²⁾.
- (13) L'utilizzo di tali unità di quantità assegnate da parte della Finlandia non può superare i crediti generati dalle attività di gestione forestale non più consentiti a norma del paragrafo 13 dell'allegato della decisione di Durban. La Commissione ha tenuto nella dovuta considerazione l'impegno della Finlandia a cancellare le eventuali quote rimanenti da questo trasferimento alla fine del secondo periodo di impegno.

⁽¹⁾ GUL 165 del 18.6.2013, pag. 80.

⁽²⁾ GUL 112 del 24.4.2012, pag. 92.

(14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono messi a disposizione non più di 10 milioni (10 000 000) delle unità di quantità assegnate di cui all'articolo 2 della decisione 2006/944/CE al fine di consentire alla Finlandia di adempiere i propri impegni del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

Il più rapidamente possibile ed entro la fine del primo periodo di impegno effettivo del protocollo di Kyoto, l'amministratore centrale del registro dell'Unione trasferisce una quantità totale non superiore a dieci milioni (10 000 000) delle suddette unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Finlandia.

2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1 è subordinato alla disponibilità delle unità di quantità assegnate nel registro dell'Unione, dopo che sarà affrontato o risolto l'impegno relativo alla Croazia stabilito nel protocollo in merito a talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento *una tantum* di unità di quantità assegnate alla Croazia nell'ambito del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché la corrispondente compensazione, allegato al trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014

Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT